



# **PROVINCIA DI FOGGIA**

*Piazza XX Settembre, 20 - FOGGIA*

Partita IVA e Cod.Fis.00374200715

**- Settore Promozione della Cultura e Spettacolo -**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL TEATRO DEL FUOCO E DEGLI SPAZI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI FOGGIA**

### **Art. 1**

#### **Modalità di concessione a terzi del Teatro del Fuoco**

1. Il Teatro del Fuoco può essere concesso in uso a Enti ed Associazioni pubbliche o private che ne facciano richiesta per iniziative di carattere culturale o comunque per manifestazioni di pubblico interesse.
2. L'uso del Teatro comporta il pagamento di un canone d'uso, annualmente determinato dalla Giunta Provinciale.
3. Nel caso di iniziative di soggetti che operano a scopo commerciale o di lucro, il canone di affitto è raddoppiato rispetto a quello determinato ai sensi del precedente comma 2.

### **Art. 2**

#### **Concessione gratuita o con canone ridotto per particolari iniziative**

1. Nel caso di iniziative promosse dall'Amministrazione Provinciale per i propri fini istituzionali, l'uso del Teatro e dei suoi Servizi è gratuito, ivi comprese le iniziative organizzate dai Gruppi Consiliari, dai Partiti Politici e dalle Istituzioni Provinciali.
2. Per iniziative copromosse o patrocinate dall'Amministrazione Provinciale insieme a terzi per finalità di carattere culturale, sociale, educativo o per manifestazioni che abbiano pubblico e rilevante interesse, l'eventuale uso gratuito del Teatro è disposto con proprio atto dal Presidente della Giunta Provinciale o da suo Delegato, e disciplinato da apposita convenzione stipulata tra il concessionario ed il Dirigente del Settore.
3. Con le stesse modalità può essere altresì disposta la gratuità della concessione del Teatro ad Enti e/o Associazioni che abbiano sottoscritto con la Provincia di Foggia protocolli d'intesa, accordi di programma o partenariato e la riduzione del 50% del canone d'uso per manifestazioni di beneficenza.
4. Nel caso in cui le iniziative di cui al precedente comma 2. prevedano il pagamento di un biglietto d'ingresso, è previsto il pagamento di una quota a titolo di rimborso spese alla Provincia, pari al 10 per cento dei proventi della vendita dei biglietti.

### **Art. 3**

### **Presentazione delle domande di concessione**

1. Le concessioni di cui all'art.1 sono disposte dal Dirigente del Settore.
2. La domanda di concessione, redatta sugli appositi moduli, deve essere inoltrata alla Direzione del Teatro almeno 30 gg. prima della data richiesta per l'utilizzo del Teatro.
3. Tale termine può essere derogato a discrezione del predetto Dirigente.
4. Nel caso di pluralità di domande per il contemporaneo utilizzo degli stessi locali, l'accoglimento è disposto, di norma, secondo l'ordine cronologico di presentazione. In ogni caso, hanno la precedenza le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 1 dell'art.2.
5. L'accoglimento della richiesta viene comunicato entro 20 gg. dall'arrivo della richiesta stessa.

### **Art. 4**

#### **Modalità della richiesta d'uso**

1. La richiesta di uso può avere ad oggetto una o più giornate o frazioni di giornate.
2. Per intera giornata si intende dal mattino alla sera: per frazione di giornata si intende o Mattino (dalle 9 alle 13) o pomeriggio (dalle 15 alle 19) o sera (dalle 20 alle 24).
3. Tutte le operazioni precedenti e successive alla manifestazione (allestimenti, smontaggi, prove, deposito materiali) devono essere comprese nell'arco di tempo richiesto nella relativa domanda.

### **Art. 5**

#### **Modalità di versamento del canone d'uso**

1. L'utilizzo a pagamento del Teatro del Fuoco comporta il versamento presso gli uffici del Teatro, dell'importo determinato in base a quanto previsto nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.
2. Il versamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato entro il giorno antecedente la data fissata per l'iniziativa o la rappresentazione.
3. Il pagamento del canone d'uso potrà avvenire mediante versamento intestato alla PROVINCIA DI FOGGIA, specificando nella causale la Sala da utilizzare, con pagamento secondo le seguenti modalità: c/c postale n°14085716 o in alternativa Bonifico Bancario sul c/c n°39000002 – CAB 15799 – ABI 1010 – CIN B.
4. Il canone d'uso è ridotto del 50% quando i soggetti richiedenti sono iscritti all'Albo della Società Civile previsto dal vigente Statuto Provinciale.

### **Art. 6**

#### **Servizi resi dal Teatro in applicazione della tariffa d'uso**

1. I locali che vengono concessi in uso, nelle condizioni di arredo in cui si trovano sono: atrio, foyeur, sala bar (non arredata), servizi igienici per il pubblico, biglietteria/guardaroba, sala e palcoscenico, camerini e relativi servizi.
2. Può essere concordato l'uso del botteghino nei giorni precedenti lo svolgimento della manifestazione, purché ne venga fatta espressa richiesta nella domanda d'uso.
3. Le tariffe di concessione comprendono, oltre all'uso dei locali di cui al comma precedente, anche le seguenti spese di personale del Teatro ed i seguenti servizi: assistenza al palcoscenico, assistenza agli impianti tecnologici, audio e luci, sorveglianza uscite di sicurezza, servizio bar, servizio guardaroba, servizio di pulizia.
4. Eventuali richieste aggiuntive di personale, compreso il servizio di hostess, reception del pubblico, botteghino, allestimenti o interventi tecnici particolari, spese di facchinaggio e

comunque per tutto ciò che non risulta compreso nelle prestazioni riportate nel comma precedente, dovranno essere specificate nella richiesta di uso delle sale e i relativi costi, qualora vi provveda il Teatro, saranno addebitati al richiedente, secondo modalità preventivamente concordate con il Dirigente del Servizio e comunque risultanti nell'atto di concessione.

#### **Art. 7**

##### **Posti autorizzati ed obblighi del concessionario**

1. I posti autorizzati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sono 395 (trecentonavantacinque).  
Oltre tale limite è fatto assoluto divieto al concessionario di consentire l'ingresso di un numero superiore di spettatori, con conseguente responsabilità civile e penale da parte del concessionario in caso di inosservanza.
2. Resta a carico dell'utilizzatore l'obbligo a tenere liberi da qualsiasi ostacolo le vie di esodo e le uscite di sicurezza e lasciare ben visibili e non coperti di scena o altro gli estintori.
3. Il Presidente della Provincia può riservarsi, di volta in volta, un numero di posti per ospitare autorità.

#### **Art. 8**

##### **Personalizzazione del Teatro, iniziative di marketing**

1. E' consentita l'installazione di elementi atti a personalizzare il Teatro del Fuoco (scritte, cartelli, addobbi, oggetti promozionali e pubblicitari) che resta comunque sempre a carico dell'utilizzatore.
2. Oltre alla eventuale vendita di biglietti, è consentito al concessionario la possibilità di vendere oggetti promozionali, libri, materiali audiovisivi, utilizzando all'uopo gli spazi del foyer, dietro preventiva autorizzazione del responsabile del Teatro.
3. Tale installazione deve essere eseguita d'intesa con il responsabile del Teatro. Ogni elemento deve essere rimosso immediatamente dopo l'avvenuto svolgimento della manifestazione..

#### **Art. 9**

##### **Eventuale disdetta dell'uso del Teatro**

1. L'eventuale disdetta della sala dovrà essere comunicata entro 5 gg. prima della data di utilizzo. In tal caso, sarà rimborsata al richiedente la somma versata, trattenendo le eventuali spese già sostenute.
2. Nel caso in cui la disdetta avvenga oltre il termine sopraindicato, sarà restituita la somma relativa ai costi vivi e il 50 % del canone, dal quale verranno detratte a titolo di rimborso le spese eventualmente sostenute dal Teatro.
3. Qualora la disdetta sia dovuta a cause di forza maggiore, fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, l'organizzatore ed il Dirigente del Servizio possono concordare una nuova data per l'utilizzazione del Teatro.

#### **Art. 10**

##### **Agibilità del Teatro**

1. Il Teatro del Fuoco assicura l'agibilità della struttura.

2. Il Teatro non assume alcuna responsabilità per danni o furti del materiale, di proprietà del richiedente o di terzi, utilizzato per la manifestazione per la quale è stato concesso l'uso della sala.
3. Il Teatro inoltre non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa per la quale è stato concesso l'uso della sala.

#### **Art. 11**

##### **Responsabilità del concessionario**

1. E' vietato usare le sale per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella domanda.
2. Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell'iniziativa, che devono essere a disposizione durante tutto lo svolgimento della manifestazione.
3. Il richiedente è direttamente responsabile della manifestazione e di ciò che avviene durante la stessa e pertanto, deve assicurare l'incolumità del pubblico l'assenza danni alla struttura e degli arredi.
4. L'introduzione e l'uso nelle sale di attrezzature e strumenti di proprietà di terzi, deve essere espressamente richiesto nella domanda.
5. L'utilizzo delle attrezzature o degli strumenti di proprietà del Teatro e/o dell'Amministrazione Provinciale, può essere effettuato solo dal personale del Teatro o da persone o imprese espressamente designate dal Dirigente del settore.

#### **Art. 12**

##### **Estensione delle norme del presente Regolamento alle altre Sale di proprietà della Provincia di Foggia**

1. Le norme di cui agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili e per analogia, anche alle altre Sale di proprietà della Provincia di Foggia.
2. Alla gestione di tali Sale ed a quanto previsto in particolare dagli artt. 2, co.2, 3 e 9 sono preposti i Dirigenti responsabili delle singole Sale.

#### **Art. 13**

##### **(Norme finali)**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Provinciale, alla raggiunta esecutività.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Per ogni controversia è competente il Foro di Foggia.